



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA ~ Martedì, 13 ottobre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO 1 FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

S O M M A R I O**LEGGI E DECRETI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 febbraio 1970, n. 713.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Robbiano in Santa Croce », con sede in Soresina . . . Pag. 6718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 1970, n. 714.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico « San Giuseppe », con sede in Albano Laziale . . . Pag. 6718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 1970, n. 715.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Regina Margherita », con sede in Palmi . . . Pag. 6719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1970, n. 716.

Mutamento della denominazione del comune di Castello d'Alife in quella di Castello del Matese . . . Pag. 6719

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1970.

Declassificazione dalle statali di due diramazioni di una strada in provincia di Forlì . . . Pag. 6720

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1970.

Conferma del segretario generale dell'Aero club d'Italia. Pag. 6720

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Borgo S. Siro . . . Pag. 6720

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1970.

Depositi in conto corrente fruttifero speciale vincolato presso l'istituto di emissione . . . Pag. 6721

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1970.

Interesse dei buoni ordinari del tesoro da vincolarsi a riserva . . . Pag. 6721

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione di cappelli di feltro nella circoscrizione comunale di Montevarchi.

Pag. 6722

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Bellentani, di Massa Finalese . . . Pag. 6722

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Brescia . . . Pag. 6722

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Medesano . . . Pag. 6723

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di La Spezia. Pag. 6723

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione dei quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 379-VI » . . . Pag. 6723

Deformazione dei quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 525-VI » . . . Pag. 6723

Deformazione dei quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 580-VI » . . . Pag. 6723

Deformazione dei tre punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 10-VR ». Pag. 6723

Deformazione dei sei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 190-MI ». Pag. 6723

Deformazione dei tre punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 71-VI ». Pag. 6723

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 380-VI » Pag. 6723

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 6723

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6724

Ministero delle finanze:

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dall'8 settembre 1969 al 21 settembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1715/69 e 1762/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 6725

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 22 settembre 1969 al 30 settembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1715/69, 1762/69 e 1863/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 6731

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° ottobre 1969 al 5 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1762/69, 1863/69 e 1929/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 6737

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione - Ente nazionale di assistenza magistrale: Concorso pubblico per esami a ventidue posti di appaltato aggiunto in prova (carriera escutiva) nel ruolo del personale dei servizi amministrativi. Pag. 6743

Ministero della difesa:

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico Pag. 6746

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici. Pag. 6747

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico Pag. 6747

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione Pag. 6747

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria. Pag. 6748

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 13 OTTOBRE 1970:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Alessandria.

(8840)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 febbraio 1970, n. 713.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Robbiani in Santa Croce », con sede in Soresina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Robbiani in Santa Croce » di Soresina, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1943;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decretat:

L'ospedale « Robbiani in Santa Croce », con sede in Soresina (Cremona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cremona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Soresina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 febbraio 1943.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 139. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 1970, n. 714.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico « San Giuseppe », con sede in Albano Laziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 4 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio pro-

vinciale di sanità, l'ospedale civico « San Giuseppe » di Albano Laziale, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 maggio 1914, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico « San Giuseppe », con sede in Albano Laziale (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Albano Laziale;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 10 maggio 1914, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 147. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. 715.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Regina Margherita », con sede in Palmi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 26 settembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Regina Margherita » di Palmi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Regina Margherita », con sede in Palmi (Reggio Calabria), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Calabria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Palmi; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1965, registro n. 33 Interno, foglio n. 257.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 147. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. 716.

Mutamento della denominazione del comune di Castello d'Alife in quella di Castello del Matese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 275/L del 1º febbraio 1969, con la quale il consiglio comunale di Castello d'Alife (Caserta) ha chiesto che l'attuale denominazione del comune sia mutata in quella storicamente e geograficamente più appropriata di « Castello del Matese »;

Vista la deliberazione n. 231 del 20 aprile 1970, con la quale il consiglio provinciale di Caserta ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Considerato che le ragioni addotte a sostegno della richiesta ed ampiamente illustrate nelle deliberazioni sopra menzionate sono meritevoli di accoglimento;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Castello d'Alife, in provincia di Caserta, è mutata in quella di « Castello del Matese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 148. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1970.

Declassificazione dalle statali di due diramazioni di una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 14 aprile 1969, n. 14489/NC/BO della direzione generale dell'A.N.A.S. relativa alla declassificazione delle due diramazioni della strada statale n. 9-ter « del Rabbi » comprese tra Grisignano-Rocca delle Caminate, dell'estesa di km. 8 + 755 e Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola, dell'estesa di km. 10 + 532 ed alla classificazione delle stesse fra le provinciali;

Sentiti a norma dell'art. 12 della legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Forlì che hanno espresso-parere favorevole rispettivamente in data 3 maggio 1967, n. 381, in data 10 febbraio 1970, n. 97 ed in data 11 settembre 1967, n. 14928;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alle declassificazioni di cui sopra ed alle relative provincializzazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, cessano di appartenere al novero delle strade statali e vengono classificate provinciali, in provincia di Forlì, le diramazioni della strada statale n. 9-ter « del Rabbi » comprese tra Grisignano e Rocca delle Caminate, dell'estesa di km. 8 + 755 e Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola, dell'estesa di km. 10 + 532.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1970
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 249*

(9476)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1970.

Conferma del segretario generale dell'Aero club d'Italia.

IL MINISTRO**PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON**

**I MINISTRI PER IL TESORO, PER LA DIFESA E PER IL TURISMO
E LO SPETTACOLO**

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero club d'Italia;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, che approva lo statuto dell'Aero club d'Italia e lo statuto tipo degli Aero club locali;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1966, concernente la nomina del gen. di S.A. in p.a. Giuseppe Donno a segretario generale dell'Aero club d'Italia;

Considerato che il 23 giugno 1970 verrà a scadere il mandato conferito al generale Giuseppe Donno per il quadriennio 1966-1970;

Ritenuta l'opportunità di confermare detto mandato al generale Giuseppe Donno per un altro quadriennio;

Decreta:**Articolo unico**

A decorrere dal 24 giugno 1970, il gen. di S. A. in p.a. Giuseppe Donno è confermato nella nomina di segretario generale dell'Aero club d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1970

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI*

*Il Ministro per il tesoro
COLOMBO*

*Il Ministro per la difesa
TANASSI*

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
LUPIS*

(9457)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Borgo S. Siro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata parte del territorio comunale di Borgo San Siro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Borgo San Siro;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'ospedale di S. Matteo e dal prof. Ignazio Battato, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la presenza della vegetazione caratteristica della zona del Ticino, costituita da boschi cedui alternati a radure, a sinuosi canali e rami del Ticino, che costituiscono un quadro panoramico di notevole bellezza;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Borgo S. Siro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le

disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: verso sud, dal confine col territorio di Zerbola, corrente lungo la roggia Cerro; ad est, dal confine col territorio di Bereguardo; a nord, dal confine col territorio di Vigevano, corrente dalla roggia Castellana, nei pressi della cascina Durazzina, sino all'incrocio con quelli di Milano e di Bereguardo; ad ovest, dalla riva destra della roggia Castellana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Borgo S. Siro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 luglio 1970

p. Il Ministro: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo 1968, in una sala del palazzo della provincia in Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Borgo S. Siro.

(*Omissis*).

Il territorio di cui si propone il vincolo è così delimitato: verso sud, dal confine col territorio di Zerbola, corrente lungo la roggia Cerro; a est, dal confine col territorio di Bereguardo; a nord, dal confine col territorio di Vigevano, corrente dalla roggia Castellana, nei pressi della cascina Durazzina, sino all'incrocio con quelli di Milano e di Bereguardo; a ovest, dalla riva destra della roggia Castellana.

(*Omissis*).

La commissione, esaminata la proposta di vincolo come sopra formulata dal suo presidente e considerata l'opportunità di addivenire ad una salvaguardia unitaria della zona di cui si tratta; col voto unanime di tutti i suoi componenti presenti; delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Borgo S. Siro in narrativa delimitata.

(*Omissis*).

(9541)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1970.

Depositi in conto corrente fruttifero speciale vincolato presso l'istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto la deliberazione del 16 settembre 1970 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito con il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito l'istituto di emissione;

Decreta:

Sui depositi in conto corrente fruttifero speciale vincolato, effettuati dalle aziende di credito presso l'istituto di emissione, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 32, lettere *d*) ed *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, verrà corrisposto a partire dal 1° ottobre 1970 il tasso di interesse nella misura del 5,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 16 settembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1970

Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 365

(9807)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1970.

Interesse dei buoni ordinari del tesoro da vincolarsi a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 24 dicembre 1969 riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che l'interesse annuo dei buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva è fissato nella misura del 3,75 %;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione del 16 settembre 1970 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, istituito con il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che occorre provvedere alla modifica dell'interesse annuo dei buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva;

Decreta:

L'interesse annuo dei buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettere *d*) ed *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, è stabilito nella misura del 5,50 % e viene corrisposto anticipatamente, a decorrere dalla emissione di ottobre 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1970.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1970

Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 364

(9808)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione di cappelli di feltro nella circoscrizione comunale di Montevarchi.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione di cappelli di feltro nella circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione di cappelli di feltro nella circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione di cappelli di feltro nella circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

(9418)

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Bellentani, di Massa Finalese.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellentani, di Massa Finalese (Modena), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellentani, di Massa Finalese (Modena);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Bellentani, di Massa Finalese (Modena), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

(9420)

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Brescia.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Brescia, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Brescia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 luglio 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Brescia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

(9419)

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Medesano

Con decreto 11 maggio 1970, n. 34, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in comune di Medesano (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 67, mappali 130 (mq. 290) e 131 (mq. 25) della superficie complessiva di mq. 315 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 gennaio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9329)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di La Spezia

Con decreto 25 marzo 1970, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di La Spezia, con il mappale 29 del foglio di mappa n. 17, della superficie complessiva di mq. 5480.

(9332)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 379-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 379-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Solini Fabio, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via Fontanelle.

(9400)

Deformazione dei quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 525-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 525-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Magrin Silvana, con sede in Barbarano Vicentino, frazione Ponte, via Crispi n. 3.

(9401)

Deformazione dei quattro punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 580-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 580-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Dal Santo Gian Battista, con sede in Vicenza, via Del Brotton n. 7.

(9404)

Deformazione dei tre punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 10-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 10-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Paiola Guido, con sede in Verona, via Teodorico n. 2.

(9402)

Deformazione dei sei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 190-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 190-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Beretta Giuseppe, con sede in Milano, via Bligny n. 27.

(9403)

Deformazione dei tre punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 71-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 71-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Rosa Pietro, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via S. Agnese n. 30.

(9405)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 380-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 380-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Fantin Elio, con sede in Vicenza, via G. Leopardi n. 1.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(9399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 183, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 luglio 1967 dalla prof.ssa Giglio Lucchi Emilia, avverso il provvedimento ministeriale di trasferimento della prof.ssa Grezio Zaccaria Stella da Raffano alla scuola media di Ostuni (Brindisi).

(9317)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 178, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso straordinario prodotto l'8 novembre 1966 dalla prof.ssa Magazzù Sturniolo Antonietta, avverso la graduatoria provinciale degli abilitati all'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili nella scuola media, formata dal provveditore agli studi di Messina nell'anno scolastico 1966/67.

(9327)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 167, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 agosto 1967 dal prof. Ambrogio Casati, avverso la nota ministeriale n. 1306 del 10 giugno 1967 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza inoltrata dallo stesso per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

(9320)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 168, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 2 dicembre 1968 dal prof. Francesco Zaccaro, avverso la nota ministeriale n. 116 del 6 luglio 1968, con la quale il ricorrente è stato reintegrato nell'incarico di presidenza della scuola di avviamento professionale di Sezze a decorrere dal 1° ottobre 1965 e fino al 30 settembre 1967 ai soli fini giuridici.

(9335)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 169, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 giugno 1968 dalla prof.ssa Rachele Frasca, avverso il decreto del provveditorie agli studi di Palermo numero 1459 del 16 luglio 1967, concernente la mancata valutazione, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, del servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 1943-44 e 1944-45.

(9321)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 174, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 31 gennaio 1966 dalla prof.ssa Giovanna Fucà, avverso la decisione n. 9137 in data 31 novembre 1965 della commissione provinciale costituita presso il provveditorie agli studi di Agrigento, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(9326)

N. 195

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO
CORSO DEI CAMBI DEL 12 OTTOBRE 1970 PRESSO LE SOTTOINDICATE BORSE VALORI

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,92	622,85	622,99	622,88	622,90	623 —	622,96	622,88	622,92	622,90
Dollaro canadese	610,50	609,15	609,75	609,25	609 —	610,50	609,30	609,25	610,50	610 —
Franco svizzero	144,03	144 —	143,96	144 —	144 —	144,05	144,025	144 —	144,03	144,02
Corona danese	83,04	83,03	83,08	83,03	83 —	83,05	83,03	83,03	83,04	83,04
Corona norvegese	87,14	87,10	87,18	87,145	87,30	87,18	87,16	87,145	87,14	87,15
Corona svedese	120,16	120,15	120,15	120,14	120,10	120,19	120,15	120,14	120,16	120,15
Fiorino olandese	173 —	173 —	173,05	172,98	172,90	173,03	173,015	172,98	173 —	173 —
Franco belga	12,55	12,55	12,5550	12,55	12,55	12,55	12,552	12,55	12,55	12,55
Franco francese	112,83	112,81	112,87	112,81	112,80	112,90	112,84	112,81	112,83	112,80
Lira sterlina	1486,30	1486 —	1486,40	1486,10	1486 —	1486,20	1486,30	1486,10	1486,30	1486,20
Marco germanico	171,53	171,50	171,54	171,505	171,40	171,55	171,53	171,505	171,53	171,50
Scellino austriaco	24,12	24,12	24,1250	24,1250	24 —	24,12	24,127	24,1250	24,12	24,12
Escudo portoghese	21,77	21,75	21,75	21,75	21,70	21,75	21,76	21,75	21,77	21,75
Peseta spagnola	8,95	8,93	8,96	8,9510	8,90	8,95	8,96	8,9510	8,95	8,95

Media dei titoli del 12 ottobre 1970

Rendita 5% 1935	99,85	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,375
Redimibile 3,50% 1934	99,50	> > > 5,50% 1977	99,675
» 3,50% (Ricostruzione)	80,925	> > > 5,50% 1978	99,375
» 5% (Ricostruzione)	85,375	> > > 5,50% 1979	99,90
» 5% (Riforma fondiaria)	85,45	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	98,925
» 5% (Città di Trieste)	83,55	> 5% (> 1° aprile 1973)	93,75
» 5% (Beni esteri)	83 —	> 5% (> 1° aprile 1974)	91,425
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,95	> 5% (> 1° aprile 1975)	89,75
» 5,50% > 1968-83	81,60	> 5% (> 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5,50% > 1969-84	88,675	> 5% (> 1° gennaio 1977)	89,675
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	96,65	> 5% (> 1° aprile 1978)	88,375
* > 5,50% 1976	99,20	> 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	96,325

*Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA***UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 12 ottobre 1970**

Dollaro USA	622,92	Franco belga	12,551
Dollaro canadese	609,275	Franco francese	112,825
Franco svizzero	144,012	Lira sterlina	1486,20
Corona danese	83,03	Marco germanico	171,517
Corona norvegese	87,152	Scellino austriaco	24,126
Corona svedese	120,145	Escudo portoghese	21,755
Fiorino olandese	172,997	Peseta spagnola	8,955

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — In unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dall'8 settembre 1969 al 21 settembre 1969, a norma del Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1715/69 e 1762/69, ai prodotti di cui all'art 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6%:</p> <ul style="list-style-type: none"> (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6% (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6% e inferiore o uguale al 3%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - la zona D (7) - l'Algeria - le altre destinazioni (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - la zona A (7) - le altre destinazioni <p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>ex I. superiore al 6% e inferiore o uguale al 20%:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10% e inferiore o uguale al 17% (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% <p>II. superiore al 20% e inferiore o uguale al 45%:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21% (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21% ed inferiore o uguale al 39% (c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39% <p>III. superiore al 45%</p>	<p>1,80</p> <p>2,84 2,96 2,80</p> <p>2,00 4,00</p> <p>13,40 22,00</p> <p>22,00</p> <p>30,00 62,53</p> <p>62,53</p>
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - le zone B e C (7) - il Giappone - le altre destinazioni 	<p>23,00 26,50 20,00</p>
	2. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27%: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - le zone B e C (7) ed il Giappone - le altre destinazioni 	<p>23,00 20,00</p>
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% ed inferiore o uguale al 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% ed inferiore o uguale al 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25%	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 1. inferiore o uguale all'1,5 %: (aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri: per le esportazioni verso: - le zone B e C (7)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2: superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %: per le esportazioni verso: - le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere: a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: ex 1. inferiore o uguale all'8 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 %	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 %	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: ex 1. inferiore o uguale al 45 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	<p>B. con aggiunta di zuccheri:</p> <p>I. Latte e crema di latte, in polvere:</p> <p>ex b) altri, escluso il siero di latte:</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>aa) inferiore o uguale all'1,5%</p> <p>bb) superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 27%:</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11%</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%</p> <p>(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%</p> <p>(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25%</p> <p>cc) superiore al 27%:</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41%</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41%</p> <p>2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>aa) inferiore o uguale all'1,5%</p> <p>bb) superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 27%:</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11%</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%</p> <p>(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%</p> <p>(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25%</p> <p>cc) superiore al 27%:</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41%</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41%</p> <p>ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:</p> <p>ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5%:</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>ex 1. inferiore o uguale al 45%:</p> <p>(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45% in peso</p> <p>(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>(11) inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso</p> <p>(22) superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso</p>	<p>0,2000 (2) per kg</p> <p>0,2000 (2) per kg</p> <p>0,2810 (2) per kg</p> <p>0,3320 (2) per kg</p> <p>0,4000 (2) per kg</p> <p>0,4170 (2) per kg</p> <p>0,5360 (2) per kg</p> <p>0,2000 (2) per kg</p> <p>0,4170 (2) per kg</p> <p>0,2000 (2) per kg</p> <p>0,2810 (2) per kg</p> <p>0,3320 (2) per kg</p> <p>0,4000 (2) per kg</p> <p>0,4170 (2) per kg</p> <p>0,5360 (2) per kg</p> <p>4,25 (3)</p> <p>11,00 (3)</p> <p>0,2700 (2) per kg</p> <p>4,25 (3)</p> <p>11,00 (3)</p>

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (55) superiore al 39 % 2. superiore al 45 %	0,1100 (2) per kg 0,3000 (2) per kg 0,5450 (2) per kg 0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4): ex A. acente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5): (I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate: per le esportazioni verso: - la zona E (7) - le altre destinazioni (II) uguale o superiore all'82 %: per le esportazioni verso: - la zona A (7) - la zona E (7) - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia - le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8) - le altre destinazioni	79,00 100,00 130,00 104,40 142,00 130,00 133,00
	B. altro, acente tenore, in peso, di materie grasse: (I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %: per le esportazioni verso: - la zona A (7) - la zona E (7) - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia - le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8) - le altre destinazioni (II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 % (III) superiore al 99,5 %	130,00 104,40 142,00 130,00 133,00 162,00 174,00
04.04	Formaggi e latticini (6): ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiatod in polvere: II. altri: per le esportazioni verso: - le zone D e F (7) - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera - le altre destinazioni ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiatod in polvere, escluso il Roquefort D. Formaggi fusi: II. altri, acenti tenore, in peso, di materie grasse: a) inferiore o uguale al 36 % ed acenti tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed acenti tenore, in peso, di sostanza secca: (aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 % (bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed acenti tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: (11) inferiore al 20 % (22) uguale o superiore al 20 %	38,00 25,00 43,00 30,00 10,00 10,00 27,00

nero Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
	(cc) uguale o superiore al 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20%	10,00
	(22) uguale o superiore al 20% ed inferiore al 40%	27,00
	(33) uguale o superiore al 40%	43,00
	ex 2. superiore al 46% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33% ed inferiore al 38%	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38% ed inferiore al 43%	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43% ed inferiore al 46%	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55%	43,00
	(22) uguale o superiore al 55%	54,00
	b) superiore al 36%	54,00
E. non nominati:		
	ex I. diversi da quelli grattugiatì od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 30%: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47% e inferiore o uguale al 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50%	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39% ed inferiore o uguale al 48%: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19% ed inferiore al 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62%: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano: per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda: per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (7) - la zona F (7) - la Svizzera - l'Australia - il Giappone - Portorico - il Canada - le altre destinazioni	36,36 25,56 6,50 39,00 57,00 38,00 41,00 45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio: per le esportazioni verso: - la zona F (7) - la Svizzera - le altre destinazioni	25,56 6,50 38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: (aaa) superiore al 47% ed inferiore o uguale al 52%: per le esportazioni verso: - la Svizzera - le altre destinazioni	6,50 45,00
	(bbb) superiore al 52% ed inferiore o uguale al 62%: per le esportazioni verso: - la zona D (7) - la zona E (7) - la zona F (7) - la Svizzera - l'Australia - il Giappone - Portorico - il Canada - le altre destinazioni	31,22 36,36 25,56 6,50 39,00 57,00 38,00 41,00 45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 95,50.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 95,50.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a ronzo 1969/VIII/326 Dog./249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85% in peso, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5% in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawaï.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 22 settembre 1969 al 30 settembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1715/69, 1762/69 e 1863/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6%:</p> <ul style="list-style-type: none"> (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6% 1,80 (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6% e inferiore o uguale al 3%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - la zona D (7) 2,84 - l'Algeria 2,96 - le altre destinazioni 2,80 (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - la zona A (7) 2,00 - le altre destinazioni 4,00 <p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ex I. superiore al 6% e inferiore o uguale al 20%: <ul style="list-style-type: none"> (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10% e inferiore o uguale al 17% 13,40 (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% 22,00 II. superiore al 20% e inferiore o uguale al 45%: <ul style="list-style-type: none"> (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21% 22,00 (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21% ed inferiore o uguale al 39% 30,00 (c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39% 62,53 III. superiore al 45% 62,53 	
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri:</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere:</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. inferiore o uguale all'1,5%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - le zone B e C (7) 23,00 - il Giappone 26,50 - le altre destinazioni 20,00 2. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27%: <ul style="list-style-type: none"> (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - le zone B e C (7) ed il Giappone 23,00 - le altre destinazioni 20,00 (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% ed inferiore o uguale al 17% 28,10 (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% ed inferiore o uguale al 25% 33,20 (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25% 40,00 	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale all'1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri: per le esportazioni verso: - le zone B (7) (esclusa Cuba) e C (7) (esclusa l'India)	23,00
	- Cuba, l'India ed il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %: per le esportazioni verso: - le zone B e C (7) ed il Giappone	23,00
	- le altre destinazioni	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	53,60
III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale all'8 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 %	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 %	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	54,50
	2. superiore al 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %: (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %: (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
	bb) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %: (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore al 27 %: (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale al 45 %:	
	(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (44) superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (55) superiore al 39 % 2. superiore al 45 %	0,1100 (2) per kg 0,3000 (2) per kg 0,5450 (2) per kg 0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4): ex A. amente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % (5): (I) uguale o superiore al 62 % ed inferiore all'82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate: per le esportazioni verso: - la zona E (7) - le altre destinazioni (II) uguale o superiore all'82 %: per le esportazioni verso: - la zona A (7) - la zona E (7) - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia - le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8) - le altre destinazioni	79,00 100,00 130,00 104,40 142,00 130,00 133,00
	B. altro, amente tenore, in peso, di materie grasse: (I) superiore all'84 % ed inferiore o uguale al 98 %: per le esportazioni verso: - la zona A (7) - la zona E (7) - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia - le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8) - le altre destinazioni (II) superiore al 98 % ed inferiore o uguale al 99,5 % (III) superiore al 99,5 %	130,00 104,40 142,00 130,00 133,00 162,00 174,00
04.04	Formaggi e latticini (6): ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiatod in polvere: II. altri: per le esportazioni verso: - le zone D e F (7) - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera - le altre destinazioni ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiatod in polvere, escluso il Roquefort	38,00 25,00 43,00 30,00
	D. Formaggi fusi: II. altri, amente tenore, in peso, di materie grasse: a) inferiore o uguale al 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: ex 1. inferiore o uguale al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca: (aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 % (bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: (11) inferiore al 20 % (22) uguale o superiore al 20 %	10,00 10,00 27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)		
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore al 40 %	43,00
	ex 2. superiore al 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33 % ed inferiore al 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38 % ed inferiore al 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore al 55 %	54,00
	b) superiore al 36 %	54,00
	E non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiatii od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino: per le esportazioni verso: - la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 30 %: per le esportazioni verso: - la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39 % ed inferiore o uguale al 48 %:	
	per le esportazioni verso: - la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62 %:	
	per le esportazioni verso: - la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano: per le esportazioni verso: - la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda: per le esportazioni verso: - la zona D (7)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (7) - la zona F (7) - la Svizzera - l'Australia - il Giappone - Portorico - il Canada - le altre destinazioni	36,36 25,56 6,50 39,00 57,00 38,00 41,00 45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio: per le esportazioni verso: - la zona F (7) - la Svizzera - le altre destinazioni	25,56 6,50 38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: (aaa) superiore al 47% ed inferiore o uguale al 52%: per le esportazioni verso: - la Svizzera - le altre destinazioni	6,50 45,00
	(bbb) superiore al 52% ed inferiore o uguale al 62%: per le esportazioni verso: - la zona D (7) . - la zona E (7) . - la zona F (7) . - la Svizzera . - l'Australia . - il Giappone . - Portorico . - il Canada . - le altre destinazioni	31,22 36,36 25,56 6,50 39,00 57,00 38,00 41,00 45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 95,50.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 95,50.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a ronco 1969/VIII/326 Dog/2/49 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiatì od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85% in peso, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5% in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawaii.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° ottobre 1969 al 5 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1762/69, 1863/69 e 1929/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6%:</p> <ul style="list-style-type: none"> (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 2,6% (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2,6% e inferiore o uguale al 3%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - la zona D (7) - l'Algeria - le altre destinazioni (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - la zona A (7) - le altre destinazioni <p>ex B altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>ex I. superiore al 6% e inferiore o uguale al 20%:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10% e inferiore o uguale al 17% (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% <p>II. superiore al 20% e inferiore o uguale al 45%:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21% (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21% ed inferiore o uguale al 39% (c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39% <p>III. superiore al 45%</p>	1,80 2,84 2,96 2,80 2,00 4,00
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri:</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere:</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inferiore o uguale all'1,5%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - le zone B e C (7) - il Giappone - le altre destinazioni 2. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27%: <ul style="list-style-type: none"> (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11%: per le esportazioni verso: <ul style="list-style-type: none"> - le zone B e C (7) ed il Giappone - le altre destinazioni (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% ed inferiore o uguale al 17% (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% ed inferiore o uguale al 25% (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25% 	13,40 22,00 30,00 62,53 62,53

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41,70
	4. superiore al 29 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 1. inferiore o uguale all'1,5 %: (aa) denaturati (1)	11,75
	(bb) altri: per le esportazioni verso: - le zone B (7) (esclusa Cuba) e C (7) (esclusa l'India) . . .	23,00
	- Cuba, l'India ed il Giappone	26,50
	- le altre destinazioni	20,00
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %: per le esportazioni verso: - le zone B e C (7) ed il Giappone . . .	23,00
	- le altre destinazioni . . .	20,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % . . .	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % . . .	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % . . .	40,00
	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 29 % . . .	41,70
	4. superiore al 29 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41 % . . .	53,60
 III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: ex 1. inferiore o uguale all'8 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 % . . .	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % . . .	11,00
	2. superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % . . .	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: ex 1. inferiore o uguale al 45 %: (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 % . . .	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 % . . .	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 % . . .	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . . .	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % . . .	54,50
	2. superiore al 45 % . . .	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	<p>B. con aggiunta di zuccheri:</p> <p>I. Latte e crema di latte, in polvere:</p> <p>ex b) altri, escluso il siero di latte:</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>aa) inferiore o uguale all'1,5%</p> <p>bb) superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 27%:</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11%</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%</p> <p>(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%</p> <p>(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25%</p> <p>cc) superiore al 27%:</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41%</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41%</p> <p>2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>aa) inferiore o uguale all'1,5%</p> <p>bb) superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 27%:</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11%</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%</p> <p>(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%</p> <p>(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25%</p> <p>cc) superiore al 27%:</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 41%</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 41%</p> <p>ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:</p> <p>ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5%:</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>ex 1. inferiore o uguale al 45%:</p> <p>(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 45% in peso</p> <p>(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:</p> <p>(11) inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso</p> <p>(22) superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% in peso</p>	<p>0,2000 (2) per kg</p> <p>0,2000 (2) per kg</p> <p>0,2810 (2) per kg</p> <p>0,3320 (2) per kg</p> <p>0,4000 (2) per kg</p> <p>0,4170 (2) per kg</p> <p>0,5360 (2) per kg</p> <p>0,2000 (2) per kg</p> <p>0,2000 (2) per kg</p> <p>0,2810 (2) per kg</p> <p>0,3320 (2) per kg</p> <p>0,4000 (2) per kg</p> <p>0,4170 (2) per kg</p> <p>0,5360 (2) per kg</p> <p>4,25 (3)</p> <p>11,00 (3)</p> <p>0,2700 (2) per kg</p> <p>4,25 (3)</p> <p>11,00 (3)</p>

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore al 9,5% e inferiore o uguale al 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15% in peso (44) superiore al 21% e inferiore o uguale al 39% (55) superiore al 39% 2. superiore al 45%	0,1100 (2) per kg 0,3000 (2) per kg 0,5450 (2) per kg 0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4): ex A. acente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84% (5): (I) uguale o superiore al 62% ed inferiore all'82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate: per le esportazioni verso: - la zona E (7) - le altre destinazioni (II) uguale o superiore all'82%: per le esportazioni verso: - la zona A (7) - la zona E (7) - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia - le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8) - le altre destinazioni	79,00 100,00 130,00 104,40 142,00 130,00 133,00
	B. altro, aente tenore, in peso, di materie grasse: (I) superiore all'84% ed inferiore o uguale al 98%: per le esportazioni verso: - la zona A (7) - la zona E (7) - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia - le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (8) - le altre destinazioni (II) superiore al 98% ed inferiore o uguale al 99,5% (III) superiore al 99,5%	130,00 104,40 142,00 130,00 133,00 162,00 174,00
04.04	Formaggi e latticini (6): ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiatod in polvere: II. altri: per le esportazioni verso: - le zone D e F (7) - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera - le altre destinazioni ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiatod in polvere, escluso il Roquefort D. Formaggi fusi: II. altri, aenti tenore, in peso, di materie grasse: a) inferiore o uguale al 36% ed aenti tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: ex 1. inferiore o uguale al 46% ed aenti tenore, in peso, di sostanza secca: (aa) uguale o superiore al 33% ed inferiore al 38% (bb) uguale o superiore al 38% ed inferiore al 43% ed aenti tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: (11) inferiore al 20% (22) uguale o superiore al 20%	38,00 25,00 43,00 30,00 10,00 10,00 27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)		
	(cc) uguale o superiore al 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 20%	10,00
	(22) uguale o superiore al 20% ed inferiore al 40%	27,00
	(33) uguale o superiore al 40%	43,00
	ex 2. superiore al 46% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore al 33% ed inferiore al 38%	10,00
	(bb) uguale o superiore al 38% ed inferiore al 43%	27,00
	(cc) uguale o superiore al 43% ed inferiore al 46%	43,00
	(dd) uguale o superiore al 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore al 55%	43,00
	(22) uguale o superiore al 55%	54,00
	b) superiore al 36%	54,00
	E. non nominati:	
	ex I. diversi da quelli grattugiani od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale al 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino: per le esportazioni verso: - la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 30%: per le esportazioni verso: - la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore al 47% e inferiore o uguale al 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 50%	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore al 39% ed inferiore o uguale al 48%: per le esportazioni verso: - la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore al 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore al 19% ed inferiore al 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 62%: per le esportazioni verso: - la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore al 39%: (11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano: per le esportazioni verso: - la Svizzera	6,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda: per le esportazioni verso: - la zona D (7)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (7) - la zona F (7) - la Svizzera - l'Australia - il Giappone - Portorico - il Canada - le altre destinazioni	36,36 25,56 6,50 39,00 57,00 38,00 41,00 45,00
(33)	Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio: per le esportazioni verso: - la zona F (7) - la Svizzera - le altre destinazioni	25,56 6,50 38,00
(44)	altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: (aaa) superiore al 47% ed inferiore o uguale al 52%: per le esportazioni verso: - la Svizzera - le altre destinazioni	6,50 45,00
	(bbb) superiore al 52% ed inferiore o uguale al 62%: per le esportazioni verso: - la zona D (7) - la zona E (7) - la zona F (7) - la Svizzera - l'Australia - il Giappone - Portorico - il Canada - le altre destinazioni	31,22 36,36 25,56 6,50 39,00 57,00 38,00 41,00 45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 90,45.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 90,45.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a ronéo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per i formaggi grattugiatii od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore all'85% in peso, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore al 5% in peso, la restituzione all'esportazione è fissata a 40,00 unità di conto per 100 kg peso netto.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawaï.

(8) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE

Concorso pubblico per esami a ventidue posti di applicato aggiunto in prova (carriera esecutiva) nel ruolo del personale dei servizi amministrativi.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4515;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 marzo 1957, n. 93;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1962 che approva il regolamento organico del personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale e viste le successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, nel ruolo del personale dei servizi amministrativi dell'Ente nazionale di assistenza magistrale a ventidue posti di applicato aggiunto in prova, carriera esecutiva.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Tale limite di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assegnati, alle operazioni della guerra 1940-1945;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnestati;

d) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a quaranta anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè essi non superino i 40 anni di età;

5) il limite massimo di età è protratto a cinquantacinque anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali per norma di legge siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. (legge 2 aprile 1968, n. 482).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9^a e 10^a categoria delle pensioni di guerra, di cui alla tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9^a e da 3 a 6 della categoria 10^a, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B, annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa, (legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 2);

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1^o grado o titolo di studio equipollente.

L'ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno essere fatte pervenire in piego raccomandato con ricevuta di ritorno alla direzione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, viale di Trastevere n. 231, Roma, entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'ente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pverranno, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'ente dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato le relative domande ad amministrazioni diverse dall'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Nella domanda da redigere secondo lo schema «A» allegato al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32^o anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'articolo 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

i) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, nominata dal presidente dell'ente, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dello Stato o dell'Ente nazionale di assistenza magistrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri, di cui uno professore di istituto d'istruzione secondaria di 1° o 2° grado di una delle materie sulle quali vertono le prove di esame e gli altri, funzionari dell'amministrazione dello Stato o dell'Ente nazionale di assistenza magistrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a mille, la commissione stessa potrà essere suddivisa in sottocommissioni, alle quali non potrà essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento.

Art. 5.

Prove d'esame

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte d'esame saranno comunicate in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata.

L'esame consistrà in due prove scritte, in una prova pratica di dattilografia e in una prova orale.

Le prove scritte saranno:

- 1) un componimento in lingua italiana;
- 2) un saggio di aritmetica elementare.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consistrà nella scrittura mediante copiatura di un brano a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a quindici righe o duecentocinquanta parole.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

- a) nozioni della storia d'Italia dal 1815 ad oggi;
- b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;
- c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La commissione giudicatrice ha la facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal notaio o dal sindaco o da altro funzionario incaricato dal sindaco;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto;
- g) carta d'identità.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia e alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva riportata e dall'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria sarà determinato tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
- b) dallo stato di orfano di iscritto all'Ente nazionale di assistenza magistrale;
- c) dall'età.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza - Documentazione

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del relativo brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rila-

sciatto a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, *vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa*;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

12) ex combattente, ed assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od/6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati.

Per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi;

c) per i reduci della deportazione o dell'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

13) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

14) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

15) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

16) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedova ed orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

19) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

20) madre o sorella, vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine prentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), f), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti eventualmente presentati all'Ente nazionale di assistenza magistrale od a qualsiasi altra amministrazione.

Art. 10.

Visita medica

L'ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso e di richiedere gli eventuali documenti sanitari che saranno ritenuti necessari.

Art. 11.

Nomina in prova ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi, con la qualifica di applicato aggiunto, carriera esecutiva.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'ente ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che,

dopo aver conseguito la nomina in prova, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede cui è destinato, decade dalla nomina.

La durata della prova è di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegna la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente dell'ente, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato assegnato.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'ente dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi della scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al regolamento organico del personale dell'Ente nazionale di assistenza magistratale.

Roma, addì 14 maggio 1970

Il presidente: MARCHESI

(Schema semplificativo della domanda
da redigersi su carta da bollo)

ALLEGATO

*Alla Direzione generale dell'Ente nazionale
di assistenza magistratale - Viale di Trastevere, 231 - 00153 ROMA*

. sottoscritt . (cognome e nome, le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e il cognome proprio) nat. . a . . . prov. . . . il . . . e residente in prov. . via . . . n. . chiede di essere ammesso . al concorso per esami a ventidue posti di applicato aggiunto indetto da codesto ente in data . Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè(1)

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino italiano ;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di(2)
- c) non aver riportato condanne penali (3);
- d) di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito presso . in data .
- e) per quanto riguarda gli obblighi militari di(4) .
- f) di aver prestato servizio presso . (5);
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

. sottoscritto . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso . siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente nazionale di assistenza magistratale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo:

Luogo e data

Firma

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare i motivi che hanno determinato la risoluzione del rapporto d'impiego.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da a) ad h) indicati nello schema della domanda.

(9616)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 8 Difesa, foglio n. 245, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. serg. magg. s.a. s.p. Ficca Marziale, nato il 8 luglio 1941	punti 43,35
2. mar. ord. s.a. s.p. Piro Gerardo, nato il 5 maggio 1932	40,99
3. mar. capo s.a. s.p. Briguglio Nicolò, nato il 25 aprile 1930	38,98

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) serg. magg. s.a. s.p. Ficca Marziale	punti 43,35
2) mar. ord. s.a. s.p. Piro Gerardo	40,99
3) mar. capo s.a. s.p. Briguglio Nicolò	38,98

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1970
Registro n. 24, foglio n. 315*

(9440)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 376, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1969, registro n. 33 Difesa, foglio n. 52, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, è stato riaperto fino al 31 gennaio 1970;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 10 Difesa, foglio n. 234, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. s. ten. med. cpl. Benzi Carlo, nato il 14 febbraio 1941	punti 24,98
2. dott. in med. e chirurgia Scalas Ignazio, nato il 29 giugno 1942 .	» 24,85
3. s. ten. med. cpl. Di Monda Vincenzo, nato il 18 gennaio 1944	» 24,25
4. s. ten. med. cpl. Timpano Carmine, nato il 7 aprile 1943	» 23,95
5. s. ten. med. cpl. Rizzo Sebastiano, nato il 28 ottobre 1944	» 21,35
6. s. ten. med. cpl. Giorgi Claudio, nato il 26 maggio 1942	» 21,24

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. med. cpl. Benzi Carlo	punti 24,98
2) dott. in med. e chirurgia Scalas Ignazio	» 24,85
3) s. ten. med. cpl. Di Monda Vincenzo	» 24,25
4) s. ten. med. cpl. Timpano Carmine .	» 23,95
5) s. ten. med. cpl. Rizzo Sebastiano .	» 21,35
6) s. ten. med. cpl. Giorgi Claudio	» 21,24

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1970
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 274

(9435)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio ed in congedo;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 8 Difesa, foglio

n. 246, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. ten. s.a. cpl. Molinari Piero, nato il 25 dicembre 1938	punti 47,19
2. s. ten. s.a. cpl. Ceccoli Romano, nato il 30 ottobre 1939	» 44,20
3. s. ten. s.a. cpl. De Leo Giovanni, nato il 21 ottobre 1942	» 43,15
4. s. ten. art. cpl. Festa Alberto, nato il 4 giugno 1945	» 42,75
5. ten. ftr. cpl. Bonavida Antonio, nato il 30 maggio 1942	» 42,20
6. s. ten. s.a. cpl. Aloia Corrado, nato il 4 agosto 1943	» 40,90
7. s. ten. art. cpl. Berti Giovanni, nato il 24 luglio 1946	» 40,43
8. s. ten. ftr. cpl. Ramieri Alfredo, nato il 6 agosto 1943	» 40,35
9. s. ten. s.a. cpl. Colombini Giancarlo, nato il 16 giugno 1943	» 38,06
10. s. ten. s.a. cpl. Cianfarani Vincenzo, nato il 1° settembre 1946	» 37,05

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) ten. s.a. cpl. Molinari Piero	punti 47,19
2) s. ten. cpl. Ceccoli Romano	» 44,20
3) s. ten. s.a. cpl. De Leo Giovanni	» 43,15
4) s. ten. art. cpl. Festa Alberto	» 42,75
5) ten. ftr. cpl. Bonavida Antonio	» 42,20
6) s. ten. s.a. cpl. Aloia Corrado	» 40,90

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. art. cpl. Berti Giovanni	punti 40,43
2) s. ten. ftr. cpl. Ramieri Alfredo	» 40,35
3) s. ten. s.a. cpl. Colombini Giancarlo	» 38,06
4) s. ten. s.a. cpl. Cianfarani Vincenzo	» 37,05

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1970
Registro n. 24, foglio n. 313

(9437)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio ed in congedo;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 8 Difesa, foglio n. 248, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che si è verificata una vacanza di due posti nel concorso per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente e che per effetto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 maggio 1969, detti posti non ricoperti vengono devoluti in aumento a quelli riservati agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1) s. ten. amm.ne cpl. Carrese Filippo, nato il 24 giugno 1943	punti 47,76
2) ten. amm.ne cpl. Spanò Lorenzo, nato il 1° gennaio 1941	» 42,17
3) s. ten. amm.ne cpl. Rubino Filippo, nato il 15 dicembre 1941	» 41,97
4) s. ten. ftr. cpl. Martino Vincenzo, nato il 6 dicembre 1947	» 41,45
5) ten. ftr. cpl. Bergamaschi Romano, nato il 17 marzo 1941	» 41,05
6) ten. amm.ne cpl. Piras Guido, nato il 7 gennaio 1938	» 40,00
7) ten. ftr. cpl. Tirelli Vito, nato l'8 aprile 1940	» 39,71
8) s. ten. amm.ne cpl. Paganello Renzo, nato il 7 maggio 1947	» 39,58
9) ten. ftr. cpl. Martone Valentino, nato il 12 novembre 1945	» 39,47
10) s. ten. amm.ne cpl. Guarino Giuseppe, nato il 23 gennaio 1944	» 38,46
11) s. ten. art. cpl. Ciuti Claudio, nato il 18 luglio 1943	» 37,10
12) s. ten. amm.ne cpl. Chiarella Antonio, nato il 26 febbraio 1946	» 37,07
13) s. ten. art. cpl. Di Lillo Alessandro, nato il 23 gennaio 1942	» 36,67
14) s. ten. amm.ne cpl. Benocci Aleandro, nato il 24 dicembre 1946	» 36,63
15) s. ten. amm.ne cpl. Tonetti Domenico, nato il 18 agosto 1946	» 36,07
16) s. ten. amm.ne cpl. Chessa Giuseppe, nato il 5 febbraio 1943	» 35,47
17) s. ten. amm.ne cpl. Maiuolo Raffaele, nato il 7 gennaio 1944	» 34,97
18) s. ten. amm.ne cpl. Ventura Vincenzo, nato il 29 agosto 1948	» 34,88

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. amm.ne cpl. Carrese Filippo	punti 47,76
2) ten. amm.ne cpl. Spanò Lorenzo	» 42,17
3) s. ten. amm.ne cpl. Rubino Filippo	» 41,97
4) s. ten. ftr. cpl. Martino Vincenzo	» 41,45
5) ten. ftr. cpl. Bergamaschi Romano	» 41,05
6) ten. amm.ne cpl. Piras Guido	» 40,00
7) ten. ftr. cpl. Tirelli Vito	» 39,71
8) s. ten. amm.ne cpl. Paganello Renzo	» 39,58
9) ten. ftr. cpl. Martone Valentino	» 39,47
10) s. ten. amm.ne cpl. Guarino Giuseppe	» 38,46

Art. 3.
I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. art. cpl. Ciuti Claudio	punti 37,10
2) s. ten. amm.ne cpl. Chiarella Antonio	» 37,07
3) s. ten. art. cpl. Di Lillo Alessandro	» 36,67
4) s. ten. amm.ne cpl. Benocci Aleandro	» 36,63
5) s. ten. amm.ne cpl. Tonetti Domenico	» 36,07
6) s. ten. amm.ne cpl. Chessa Giuseppe	» 35,47
7) s. ten. amm.ne cpl. Maiuolo Raffaele	» 34,97
8) s. ten. amm.ne cpl. Ventura Vincenzo	» 34,88

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1970

Registro n. 24, foglio n. 316

(9436)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5038 in data 29 marzo 1969; con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2361 in data 30 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica di S. Salvatore Monf., Castelletto Monf. (consorzio) ha rinunciato alla condotta ad essa assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

L'ostetrica Guala Aurelia risultata idonea al concorso di cui in premessa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di S. Salvatore Monf. - Castelletto Monf.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 30 settembre 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(9659)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore